



CONDIZIONI DI SERVIZIO

DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE – DERIVANTI DA SORGENTI LUMINOSE RITIRATE PRESSO GLI INSTALLATORI

1. Oggetto ed ambito applicativo

Le presenti prescrizioni (“Condizioni di Servizio”) costituiscono condizioni uniformi applicabili a tutti gli Installatori (come definiti nella Convenzione Operativa) e descrivono le condizioni operative di dettaglio, nonché rappresentano la specifica delle condizioni tecniche che integrano le disposizioni della Convenzione Operativa in essere tra ciascun Installatore e il Centro di Coordinamento che agisce in nome e per conto dei Sistemi Collettivi.

Resta peraltro inteso che, ai fini di cui all’interpretazione delle presenti Condizioni di Servizio, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno il significato agli stessi rispettivamente attribuito nel contesto della Convenzione Operativa.

2. Requisiti del Punto di Prelievo presso gli Installatori

Ai fini del prelievo da parte dei Sistemi Collettivi, il Punto di Prelievo deve essere iscritto al portale del Centro di Coordinamento e garantire la suddivisione dei RAEE Illuminazione in maniera conforme ai seguenti Raggruppamenti di cui al Decreto Ministeriale n.185 del 25 settembre 2007.

Raggruppamento 5: Sorgenti luminose

3. Unità di Carico

3.1 Le “Unità di Carico” sono i contenitori forniti in comodato dai Sistemi Collettivi, tramite gli operatori di logistica dai medesimi incaricati secondo le modalità previste nella Convenzione Operativa ed utilizzati dagli Installatori per il deposito dei RAEE derivanti da sorgenti luminose.

3.2 Gli Installatori in relazione alla gestione del servizio e alla movimentazione delle Unità di Carico si impegnano espressamente, oltre a quanto già previsto nella Convenzione Operativa, ad uniformarsi a quanto previsto in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in particolare dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, e a mettere in atto tutto quanto necessario al fine di adeguarsi alle normative applicabili in materia di volta in volta vigenti;

Il peso sarà verificato a destino.

Qualsiasi inefficienza derivante dal mancato raggiungimento dei pesi minimi indicati, comporterà l'obbligo a carico dell'Installatore di corrispondere al Sistema Collettivo un ammontare – determinato à forfait – pari a € 100 a prelievo che non soddisfi i requisiti minimi di peso salvo pesi inferiori derivanti dall'obbligo di allontanamento previsto dalla normativa vigente.

4. Livelli di servizio:

4.1 Di seguito sono indicati i livelli di servizio concordati tra i Sistemi Collettivi e gli Installatori volti a garantire la continuità del servizio ai fini del corretto perseguimento delle finalità del sistema.

4.2 Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione Operativa, il Sistema Collettivo che non si attenga ai livelli di servizio di cui alle presenti Condizioni di Servizio può essere assoggettato, previa contestazione tramite il Modulo di Segnalazione Anomalie online, alle sanzioni qui nel seguito descritte.

4.3 Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione Operativa, l'Installatore che non si attenga agli obblighi di cui alle presenti Condizioni di Servizio in quanto non consenta la corretta effettuazione dei servizi stabiliti, ovvero violi le prescrizioni indicate al fine della corretta gestione dei RAEE, può essere assoggettato, previa contestazione scritta da trasmettersi da parte del Sistema Collettivo all' Installatore con copia al Centro di Coordinamento, alle sanzioni qui nel seguito descritte.

4.4 Ai fini dell'applicazione dei livelli di servizio, le Parti hanno concordato le seguenti definizioni:

a) TMI ovvero Tempo Massimo di Intervento indica il tempo massimo che – ai fini del rispetto dei livelli di servizio – intercorre tra il momento in cui una Richiesta di Intervento diventa evadibile, secondo quanto previsto al punto che segue, e il prelievo da parte dei Sistemi Collettivi;

b) Richiesta di Ritiro: indica la richiesta di prelievo dell'Installatore al sistema gestito dal Centro di Coordinamento, della quale saranno registrati i seguenti dati: (i) data; (ii) orario; (iii) numero di identificazione del Punto di Prelievo; (iv) raggruppamento per cui si richiede il prelievo; (v) unità di carico per cui si chiede il prelievo; (vi) numero delle unità di carico per cui si richiede il prelievo.

Si è convenuto che la Richiesta di Ritiro divenga evadibile come segue:

- le Richieste di Intervento che pervengono entro le ore 12 del giorno x si intendono evadibili dal giorno x+1;
- le Richieste di Intervento che pervengono oltre le ore 12 del giorno x si intendono evadibili dal giorno x+2.

c) “Giorno Lavorativo”: indica ogni giorno dal lunedì al venerdì che non sia festivo (nella località dove è ubicato il Punto di Prelievo).

d) “Orario di Apertura” indica l’orario durante il quale è possibile per chi effettua il servizio di prelievo per conto dei Sistemi Collettivi accedere al Punto di Prelievo e prelevare i RAEE derivanti da sorgenti luminose con una disponibilità minima di otto ore giornaliere.

Per tutte le Unità di Carico vale la seguente condizione:

TIPOLOGIA RICHIESTA	TEMPO MASSIMO DI INTERVENTO DALLA CHIAMATA AL CENTRO DI COORDINAMENTO GIORNI LAVORATIVI
R5 – contenitore per lampade	10 giorni

5. Conseguenze sanzionatorie specifiche a carico delle Parti

5.1 Sanzioni a carico dei Sistemi Collettivi

Danni cagionati durante l’espletamento del Servizio

Nel caso di danneggiamento o rottura di beni ed attrezzature di proprietà dell’Installatore presso il Punto di Prelievo, il fornitore del Sistema Collettivo si farà carico del risarcimento dei danni secondo le regole ordinarie.

5.2 Sanzioni a carico dell’Installatore

In relazione alle obbligazioni a carico dell’Installatore ai sensi della Convenzione Operativa e delle Condizioni di Servizio, le Parti hanno determinato specifici casi in cui l’inadempimento dell’Installatore sia sottoposto all’irrogazione delle sanzioni specifiche indicate qui di seguito in tabella:

TIPO DI ANOMALIA	AZIONI CONSEGUENTI
Mancato raggiungimento del quantitativo minimo per il conferimento	Corresponsione al Sistema Collettivo di una penale di 100 €
Danneggiamento dell’Unità di Carico	Risarcimento dei danni.

5.3 Fermo quanto previsto nella Convenzione Operativa e specificamente all’art. 7 che segue, il servizio dovrà svolgersi nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro e della Normativa Ambientale.

Il mancato rispetto di tali norme consentirà agli Installatori o ai Sistemi Collettivi di sospendere immediatamente l’esecuzione del servizio stesso; tale sospensione dovrà essere comunicata al Centro di Coordinamento.

5.4 Gli Installatori e i Sistemi Collettivi per ogni contestazione utilizzeranno il sistema creato e messo a disposizione sul proprio portale dal Centro di Coordinamento.

6. Documentazione

6.1. Il Formulario di Identificazione Rifiuti verrà fornito e compilato dal trasportatore sulla base delle indicazioni dell'Installatore, in qualità di produttore del rifiuto, il quale ha l'obbligo di classificare il rifiuto stesso e di sottoscrivere il documento.

6.2. È necessaria la consegna all'Installatore della seguente documentazione, per esigenze normative ed amministrative:

- Quarta copia del FIR nei termini di legge.

6.3. Gli operatori incaricati del servizio da parte dei Sistemi Collettivi indicheranno nel FIR, redatto per ciascun prelievo, il Sistema Collettivo intermediario senza detenzione oltre alla sigla del raggruppamento trasportato.

6.4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 che segue, i trasportatori che saranno impiegati direttamente o indirettamente dai Sistemi Collettivi per il prelievo dei RAEE dagli Installatori dovranno essere regolarmente iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria necessaria per trasportare i RAEE derivanti da sorgenti luminose oggetto di prelievo ed analogamente gli impianti di destinazione devono essere autorizzati ed operare ai sensi della Normativa Ambientale e nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all'Accordo sottoscritto tra il CdC RAEE e gli organi di rappresentanza dei recuperatori.

7. Obblighi delle Parti

7.1 Impegni dei Sistemi Collettivi in relazione agli operatori che svolgono il servizio

Gli operatori che svolgono il servizio per conto dei Sistemi Collettivi dovranno:

- o essere iscritti al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (ovvero nel corrispondente Registro del Paese di stabilimento);
- o osservare tutte le norme previste dalle leggi vigenti, in materia di sicurezza e antinfortunistica sul lavoro, di previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento del servizio, di protezione ambientale;
- o possedere mezzi idonei in relazione alle Unità di Carico ed alle modalità di caricamento e trasporto concordate;
- o possedere idonea iscrizione all'Albo Gestori Ambientali e osservare la Normativa Ambientale incluse le prescrizioni impartite nelle proprie autorizzazioni al trasporto;
- o rendere disponibili le autorizzazioni al trasporto dei rifiuti all'Installatore prima dell'attivazione del servizio e comunicare in via anticipata ogni variazione significativa. In caso contrario l'Installatore si riserva di controllare le autorizzazioni all'atto del carico ed eventualmente di non fare procedere al caricamento del mezzo;

- o rendere disponibile copia delle autorizzazioni dei siti/impianti di stoccaggio, trattamento e recupero dei RAEE prima dell'attivazione del servizio e comunicare in via anticipata ogni variazione significativa. In caso contrario l'Installatore si riserva di controllare le autorizzazioni all'atto del carico ed eventualmente di non fare procedere al caricamento del mezzo (in tali casi non potrà essere reclamato il superamento del tempo massimo di sosta);
- o possedere adeguata copertura assicurativa (RCT ed RCO);
- o osservare tutte le altre norme vigenti connesse all'espletamento del servizio.

7.2 Impegni degli Installatori in relazione al Punto di Prelievo:

L'Installatore che riceve il servizio presso il Punto di Prelievo dovrà:

- o osservare le norme tecniche, previste dalle leggi vigenti, in materia di sicurezza e antinfortunistica sul lavoro, di previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento del servizio, di protezione ambientale;
- o formare il personale impiegato nel Punto di Prelievo sia in materia di sicurezza sul lavoro che in materia di salvaguardia ambientale;
- o osservare tutte le altre norme vigenti connesse all'espletamento del servizio da parte dei Sistemi Collettivi.